Conto corrente con la Posta Anno 87° — Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 16 ottobre 1946 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 800 Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 19 luglio 1946, n. 200.

Aumento del fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legislativo 1° giugno 1946, n. 606, concernente l'assegnazione all'Ente Zolfi Siciliani di L. 60.000.000;

Visti gli articoli 3 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, relativo all'assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il fondo straordinario assegnato all'Ente Zolfi Siciliani per soddisfare a particolari esigenze dell'industria zolfifera siciliana, in relazione alla necessità di migliorare le condizioni sociali della mano d'opera impiegata nelle imprese minerarie, è aumentato di L. 25.000.000.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 19 luglio 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — MORANDI — CORBINO — D'ARAGONA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 51. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 201.

Norme per la concessione di un sussidio straordinario a favore dei lavoratori italiani arruolati per prestare la loro opera all'estero.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per l'aumento degli assegni integrativi delle indennità di disoccupazione e la concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per il tesoro, per gli affari esteri, per i trasporti e per l'agricoltura e foreste;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il sussidio straordinario previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, è concesso a favore dei lavoratori di cittadinanza italiana aventi a carico persone di famiglia in istato di bisogno, che si siano arruolati attraverso gli uffici del lavoro per prestare la loro opera all'estero ed abbiano già lasciato il territorio nazionale.

Art. 2.

Il sussidio di cui all'articolo precedente non può avere una durata superiore a 45 giorni a decorrere da quello successivo alla partenza del lavoratore dal suo luogo di residenza e cessa comunque dalla data d'arrivo della prima rimessa del lavoratore alla famiglia, ovvero dalla data del rientro del lavoratore, per qualsiasi motivo, nel territorio nazionale.

Esso viene corrisposto alla moglie o, in mancanza, ai genitori dell'avente diritto ed è regolato dalle norme di cui al decreto predetto in quanto applicabili.

Art. 3.

Il sussidio è corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione ed è posto a carico dello Stato.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto sarà imputato in conto restituzione dei fondi anticipati dallo Stato alla gestione suddetta a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373.

Art. 4.

Sono chiamati a far parte del Comitato di cui all'art. 9 del decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, il capo del servizio migrazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un rappresentante del Ministero degli affari esteri - Direzione generale degli italiani all'estero - un rappresentante del Ministero dei trasporti e un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — CORBINO — FERRARI — SEGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 53. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 202.

Traduzione in legge delle disposizioni adottate in via amministrativa nel gennaio 1942, concernenti miglioramenti delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

Vista la legge 1° giugno 1939, n. 1012, che apporta modifiche al predetto regio decreto;

Ritenuta la necessità di tradurre in legge le disposizioni adottate in via amministrativa fin dal 1° gennaio 1942, concernenti miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per la marina mercantile, per il tesoro, per i trasporti e per le poste e telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1942 sono modificati come segue gli articoli 24, 27 e 39 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, modificati con legge 1° giugno 1939, n. 1012:

« Art. 24. — Agli effetti del presente decreto deve ritenersi inabilità permanente assoluta la conseguenza di un infortunio la quale tolga completamente e per tutta la vita l'attitudine al lavoro. Deve ritenersi inabilità permanente parziale la conseguenza di un infortunio la quale diminuisca in parte, ma essenzialmente e per tutta la vita, l'attitudine al lavoro.

Quando sia accertato che dall'infortunio sia derivata una inabilità permanente al lavoro, sarà corrisposta, con effetto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'indennità per inabilità temporanea, una rendita di inabilità nella misura annua di due terzi del salario, calcolato secondo le disposizioni degli articoli da 39 a 42, se si tratta di inabilità permanente assoluta e una rendita proporzionalmente ridotta, in rapporto al grado dell'inabilità, se si tratta di inabilità permanente parziale, purchè l'attitudine al lavoro sia ridotta in misura superiore al dieci per cento per i casi d'infortunio ed al venti per cento per i casi di malattia professionale.

Ai grandi invalidi del lavoro con inabilità permanente assoluta ai quali sia altresì indispensabile un'assistenza personale continuativa, l'Istituto ha facoltà di maggiorare la rendita sino a raggiungere l'intero salario, calcolato come sopra, nel caso in cui non si faccia luogo al ricovero previsto nell'art. 61.

Se l'infortunato ha moglie e figli o solo moglie o solo figli, purchè aventi i requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 27, la rendita è aumentata di tante quote integrative quanti sono i suddetti componenti la famiglia, col massimo di otto.

Dette quote integrative, se trattasi di inabilità permanente assoluta, sono dell'importo annuo di lire duecento, lire duecentoventicinque, lire duecentocinquanta, lire duecentosettantacinque e di lire trecento, a seconda che i salari annui siano rispettivamente sino a lire quattromila, da oltre quattromila fino a cinquemila, da oltre cinquemila fino a seimila, da oltre seimila fino a settemila e oltre settemila.

In caso d'inabilità permanente parziale dette quote sono ridotte proporzionalmente al grado di inabilità.

Le quote integrative sono corrisposte anche nel caso in cui l'infortunio sia occorso ad una donna; a tale effetto, per quanto riguarda il coniuge, dovranno ricorrere le condizioni di cui al 2° e 3° comma del n. 1 dell'art. 27.

Il numero delle quote integrative di famiglia si riduce:

a) con la morte della persona per la quale furono assegnate;

b) con il raggiungimento del diciottesimo anno di età dei figli;

c) con la cessazione dello stato di inabilità al lavoro dei figli e del coniuge inabile al lavoro ai sensi dell'art. 27. Le quote stesse cessano, in ogni caso, con la soppressione della rendita base.

Nel regolamento saranno stabiliti i criteri per determinare i gradi dell'inabilità permanente parziale ».

« Art. 27. — Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sottoindicati una rendita nella misura di cui nei comma seguenti, ragguagliata ad una rendita corrispondente ai due terzi del salario:

1) il cinquanta per cento alla vedova fino alla morte o a nuovo matrimonio, in questo secondo caso sono corrisposte tre annualità di rendita.

Se il superstite è il vedovo, la rendita è corrisposta solo nel caso che la sua attitudine al lavoro sia permanentemente ridotta a meno di un terzo.

Nessun diritto spetta al coniuge se sussista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa di lui o di entrambi i coniugi;

2) il venti per cento a ciascun figlio legittimo o naturale riconosciuto o riconoscibile, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, e il venticinque per cento se si tratti di orfano di entrambi i genitori. Se siano superstiti i figli inabili al lavoro la rendita è corrisposta al figlio inabile. finchè dura la inabilità;

3) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno degli ascendenti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;

4) in mancanza degli aventi diritto di cui ai numeri 1 e 2, il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato ed a suo carico e nei limiti e condizioni stabiliti per i figli.

La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate. non può superare l'importo dell'intero salario calcolato come sopra. Nel caso che la somma predetta superi il salario, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o più rendite abbiano in seguito a cessare. le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino a concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non può, peraltro, superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente.

Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto e che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro e gli esposti regolarmente affidati e sono equiparate agli ascendenti le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.

Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno alla vedova o al vedovo ancorchè abile al lavoro, fermo peraltro il disposto del terzo comma del n. 1 o, in mancanza, agli orfani o, in mancanza di questi, agli ascendenti. Qualora non esistano superstiti a termini del presente articolo, l'assegno suddetto potrà essere corrisposto ad altre persone della famiglia del defunto, secondo le norme e alle condizioni stabilite dal regolamento. L'assegno è di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro, di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro, o di soli figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili minori di diciotto anni o inabili al lavoro e di lire mille negli altri casi.

Per gli addetti alla navigazione ed alla pesca marittime l'assegno è pari ad una mensilità di stipendio con un minimo di lire millecinquecento in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli minori degli anni diciotto o inabili al lavoro. di lire duemila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro o di soli figli minori di diciotto anni o inabili al lavoro è di lire mille negli altri casi ».

« Art. 39. — Il salario, quando non ricorre l'applicazione dell'art. 40, è determinato come segue:

Per la liquidazione delle rendite per inabilità permanente e delle rendite ai superstiti è assunta quale salario annuo, la rimunerazione effettiva che è stata corrisposta all'infortunato sia in denaro, sia in natura durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio. Qualora però l'infortunato non abbia prestata la sua opera durante il detto periodo in modo continuativo, oppure non l'abbia prestata presso uno stesso datore di lavoro e non sia possibile determinare il cumulo delle rimunerazioni percepite nel periodo medesimo, il salario annuo si valuta uguale a trecento volte il salario medio giornaliero.

Si considera salario medio giornaliero la sesta parte della somma che si ottiene rapportando alla durata oraria normale della settimana di lavoro nell'azienda per la categoria cui appartiene l'infortunato, il guadagno medio orario percepito dall'infortunato stesso anche presso successivi datori di lavoro fino al giorno dell'infortunio nel periodo, non superiore a dodici mesi, per il quale sia possibile fare l'accertamento dei guadagni percepiti.

In ogni caso il salario annuo è computato da un minimo di lire quattromila fino ad un massimo di lire dodicimila e. per i componenti lo stato maggiore della navigazione marittima e della pesca marittima, fino ad un massimo di lire diciannovemila per i comandanti e per i capi macchinisti, di lire sedicimila per i primi ufficiali di coperta o di macchina e di lire quattordicimila per gli altri ufficiali.

Per la liquidazione delle indennità per inabilità temporanea il salario da assumere come base è uguale ai trecento trecentosessantesimi del salario giornaliero che si ottiene col procedimento di cui all'ultima parte del secondo comma del presente articolo, calcolando però il guadagno medio orario degli ultimi quindici giorni immediatamente precedenti quello dell'infortunio.

Il compenso per lavoro straordinario è compreso agli effetti dei precedenti comma nel salario.

Col regolamento potranno essere stabilite altre disposizioni per la determinazione del salario in casi particolari ed in generale a complemento delle disposizioni del presente articolo ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 tra l'art. 27 e l'articolo 28 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. è inserito il seguente art. 27-*bis*:

« Art. 27-*bis*. — La rendita alla vedova, nei casi dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte del coniuge in conseguenza dell'infortunio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di età o sia inabile al lavoro e non abbia figli nè goda di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici.

La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori.

La rendita agli ascendenti, nel caso del n. 3 dell'art. 27, non può essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di età o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli nè godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non può essere inferiore a lire millecinquecento annue se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori.

La rendita minima di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento.

Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva può superare anche l'intero salario, a deroga di quanto disposto nell'art. 27 ».

Art. 3.

Con effetto dal 1° gennaio 1942 e fino a sei mesi dalla data di cessazione dello stato di guerra, agli infortunati e ai loro superstiti è corrisposto in aggiunta alla rendita loro spettante:

1) un assegno straordinario nei casi e nelle misure seguenti:

A) per le rendite di inabilità dal cinquanta per cento in su e per le rendite ai superstiti:

a) del venticinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire quattromila;

b) del venti per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire seimila;

c) del quindici per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario fino a lire novemila;

d) del dieci per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario da oltre lire novemila in poi;

B) per le rendite di inabilità inferiori al cinquanta per cento le misure dell'assegno temporaneo di guerra, saranno rispettivamente del venti, quindici, dieci e cinque per cento della rendita annua se questa è calcolata su salario rispettivamente fino a lire quattromila, fino a lire seimila, fino a lire novemila e da lire novemila in poi;

2) una maggiorazione del trenta per cento sugli assegni dovuti ai superstiti ai sensi del penultimo ed ultimo comma dell'art. 27, come modificato dal presente decreto.

In ognuno dei casi previsti alle lettere *A*) e *B*) l'assegno temporaneo di guerra non potrà essere minore di quello massimo che spetterebbe in rapporto alla rendita liquidabile in base alla classe di salario immediatamente inferiore.

Sui minimi di rendita di cui all'art. 27-*bis*, la misura dell'assegno temporaneo di guerra di cui alla precedente lettera *A*) è da calcolarsi in rapporto ai salari figurativi corrispondenti a ciascuno dei minimi stessi.

Art. 4.

Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche ai casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alle rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonchè al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nei territori non ancora restituiti alla Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — D'ARAGONA — GULLO — ALDISIO — CORBINO — FERRARI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 52. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 203.
Avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

In deroga all'art. 99 del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e fino al 31 dicembre 1946, le promozioni degli ufficiali della Aeronautica militare possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali stessi agli esami o corsi di cultura prescritti ed indipendentemente dai prescritti periodi minimi di permanenza nei reparti di impiego.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 15 aprile 1946.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — CINGOLANI — CORBINO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 54. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 204.

Modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, concernente l'integrazione dei disavanzi economici e all'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
Visti i decreti legislativi luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 22 marzo 1945, n. 171;
Visti il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto-legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 171, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei contributi e l'assunzione dei mutui di cui all'art. 1 sono autorizzate:

a) per le Amministrazioni provinciali, per i Comuni capoluogo di provincia e per gli altri Comuni con popolazione non inferiore a 5000 abitanti, con decreti del Ministro per l'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentita la Commissione centrale per la finanza locale;

b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, dalla Giunta provinciale amministrativa, in sede di approvazione dei rispettivi bilanci, su relazione dell'Intendenza di finanza.

Nei confronti di questi ultimi Comuni sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale di cui all'ultimo comma dell'art. 332 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Dei provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa deve essere trasmessa copia al Ministero dell'interno entro dieci giorni dalla data dei provvedimenti stessi.

Per il comune di Roma, i relativi provvedimenti sono adottati con le modalità stabilite dall'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 426 ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà efficacia per il corrente anno e per l'anno 1947.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — BERTONE — SCOCCIMARRO

Visto, il Guardasigilli: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 37. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 205.

Aumento della imposta di consumo sul caffè.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 1 dell'allegato *A* al decreto luogotenenziale 13 maggio 1917, n. 736, che istituì l'imposta di consumo sul caffè;
Visto il regio decreto-legge 8 ottobre 1931, n. 1250, convertito nella legge 18 gennaio 1932, n. 84, successivamente modificato, riguardante l'unificazione dell'imposta di consumo predetta;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'imposta di consumo sul caffè naturale è fissata in L. 25.000 per quintale, e quella sul caffè tostato, anche macinato, in L. 34.500 per quintale.

Art. 2.

Agli effetti della disposizione dell'articolo precedente, chiunque alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, detenga caffè naturale o tostato in quantità superiore a kg. 25, deve, entro cinque giorni dalla data medesima, farne denuncia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate della guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Art. 3.

Il caffè detenuto in quantità superiore a quella indicata nell'art. 2 è soggetto, per l'intero quantitativo, al pagamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta stabilita dal presente decreto e quella del decreto legislativo luogotenenziale 1° aprile 1946, n. 135.

Alla riscossione delle somme dovute provvederanno le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del vigente regolamento doganale.

Art. 4.

In caso di mancata od inesatta denuncia verrà applicata la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della differenza d'imposta dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

DE GASPERI — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1946, n. 206.

Istituzione a favore dell'Erario di una imposta di consumo sul cacao e sul burro di cacao ed aumento dei dazi di importazione su altri generi coloniali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la tariffa dei dazi doganali, approvata col regio decreto legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' istituita a favore dello Stato una imposta di consumo sul cacao naturale o comunque lavorato, sulle bucce e pellicole di cacao e sul burro di cacao nella misura di L. 20.000 per quintale.

L'imposta è riscossa all'atto della importazione dei prodotti suindicati.

Art. 2.

La esenzione stabilita dalla nota alla voce n. 50-*a*) della tariffa doganale per le bucce e le pellicole di cacao destinate alla estrazione della teobromina si estende anche alla imposta di consumo di cui all'art. 1.

Art. 3.

Alla tariffa generale dei dazi doganali sono aggiunte le seguenti disposizioni:

1) Voce n. 45: Caramelle, confetti, pastiglie ed altri lavori di zucchero. E' aggiunto alla nota il seguente comma:
Sulle caramelle, sui confetti, sulle pastiglie e sugli altri lavori di zucchero, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

2) Voce n. 46: Torroni, mandorlati e prodotti di pasticceria con zucchero o miele. E' aggiunto alla nota il seguente comma:
Sui torroni, sui mandorlati e sui prodotti di pasticceria, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

3) Voce n. 47: Biscotti. E' aggiunta alla voce la seguente nota:
Sui biscotti di qualsiasi specie, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

4) Voce n. 48: Prodotti a base di zuccheri, non nominati. E' aggiunto alla nota il seguente comma:
Sui prodotti a base di zuccheri, non nominati, contenenti cacao, si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 20 per ogni quintale di prodotto.

5) Voce n. 49: Amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, ecc., per uso alimentare. E' aggiunta alla voce la seguente nota:
Sugli amidi, farine e fecole, aromatizzati, coloriti, dolcificati, destrinizzati o altrimenti preparati, ecc., per uso alimentare, semplicemente aggraziati con cacao, si riscuote, oltre il dazio, la imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 5 per ogni quintale di prodotto.

6) Voce n. 51: Cioccolata: E' aggiunta alla nota il seguente comma:
Sulla cioccolata si riscuote, inoltre, l'imposta di consumo sul cacao nella misura di chilogrammi 35 per ogni quintale di prodotto.

Art. 4.

Il cacao, il burro di cacao e la cioccolata che si esportano all'estero sono ammessi alla restituzione dell'imposta di consumo nella stessa misura stabilita per l'importazione, osservate le norme che saranno fissate con decreto del Ministro per le finanze.

Con decreti dello stesso Ministro possono essere ammessi alla restituzione della imposta di consumo, quando vengono esportati all'estero, altri prodotti contenenti cacao.

Art. 5.

Chiunque alla data di entrata in vigore del presente decreto, detenga prodotti indicati all'art. 1 soggetti ad imposta di consumo in quantità superiore a chilogrammi 10 per ciascun prodotto, deve, entro dieci giorni dalla data medesima, farne denunzia ad uno dei seguenti uffici finanziari: dogane, uffici tecnici per le imposte di fabbricazione, brigate guardia di finanza. In mancanza di tali uffici, la denuncia può essere fatta alla locale stazione dei carabinieri.

Allo stesso obbligo della denuncia è anche tenuto chiunque detenga cioccolata in quantità superiore a 20 chilogrammi.

Art. 6.

I prodotti di cui all'art. 1 e la cioccolata detenuti in quantità superiore a quelle indicate nell'articolo precedente, sono soggetti, per l'intero quantitativo, al pagamento dell'imposta di consumo.

Alla riscossione delle somme dovute provvedono le dogane nelle forme stabilite dall'art. 93 del regolamento doganale.

Art. 7.

In caso di mancata od inesatta denuncia si applica la pena pecuniaria nella misura dal triplo al sestuplo della imposta di consumo dovuta sulle quantità non denunciate.

Art. 8.

Nella tariffa generale dei dazi doganali in vigore sono apportate le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio generale lire	Coefficiente di maggiorazione
52	Cannella (nota invariata)	q.le	30.000	—
53	Chiodi e steli, di garofani (nota invariata)	»	30.000	—
54	Pepe nero e bianco, e pepe garofanato	»	20.000	—
56	Zenzero in radica fresca o secca, oppure in polvere, anche mista a pimento	»	20.000	—
57	Tè e mate	»	40.000	—
58	Vainiglia	»	50.000	—
60	Noci moscate:			
a)	col guscio	»	20.000	—
b)	senza guscio, e macis	»	26.000	—
61	Amomi e cardamomi	»	20.000	—

Art. 9.

In deroga all'art. 6 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale i nuovi dazi stabiliti con l'articolo precedente sono applicati anche alle merci che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, siano già state dichiarate per la importazione od anche siano già state sdoganate ma non ancora estratte dai recinti doganali.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1946

DE NICOLA

De Gasperi — Scoccimarro

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 64. — Frasca

DECRETO MINISTERIALE 1° luglio 1946.

Modificazione dei diritti da riscuotere per l'applicazione dei contrassegni doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, che approvò le istruzioni sui contrassegni doganali;

Visto il decreto Ministeriale 13 dicembre 1923;

Ritenuta la necessità di modificare i diritti per l'applicazione dei suddetti contrassegni in relazione al loro attuale costo;

Determina:

L'art. 17 delle istruzioni sui contrassegni doganali, approvato col decreto Ministeriale del 5 gennaio 1897, e modificato dal decreto Ministeriale 13 dicembre 1923, è sostituito dal seguente:

« I diritti da riscuotersi per l'apposizione dei contrassegni sono stabiliti come segue:

per ciascun suggello di piombo o di alluminio apposto ai colli delle merci ed ai relativi mezzi di trasporto, lire cinque.

Nessun diritto è riscosso per l'apposizione ai colli delle marche per merci verificate.

Quando per assicurare campioni di merci estere spedite con bolletta di cauzione e di merci nazionali spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana applichi suggelli di piombo o di alluminio, riscuote il diritto stabilito dal presente articolo.

Ai veicoli si appongono gratuitamente i suggelli, quando il suggellamento non sia espressamente ordinato dalla legge o dal regolamento doganale, ma sia fatto solo al fine di garantire il movimento interno delle merci negli spazi doganali ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà effetto dal 10 luglio 1946.

Roma, addì 1° luglio 1946

Il Ministro: Scoccimarro

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1946.

Approvazione del nono elenco dei Comuni in cui possono applicarsi le disposizioni del capo III del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 44, comma 3, del testo unico 9 giugno 1945, n. 305, recante disposizioni per il ricovero dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici;

Ritenuto che nei Comuni appresso indicati, le riparazioni di fabbricati privati già iniziate o che ancora potranno essere iniziate a cura dei proprietari o del Genio civile, non sono sufficienti ad assicurare il ricovero dei senza tetto, per la gravità delle distruzioni causate dalla guerra negli abitati stessi e per l'elevata percentuale di senza tetto in rapporto alla popolazione;

Ritenuto, perciò, che si rende necessario consentire in detti Comuni le costruzioni da parte dei privati ed, occorrendo, autorizzare anche nuove costruzioni, a termini e con i benefici stabiliti dal citato decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945;

Decreta:

Nei Comuni appresso indicati sono applicabili le disposizioni del capo III del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305:

1) in provincia di Apuania: Fivizzano;

2) in provincia di Belluno: Sedico per la frazione Bribano; Valle di Cadore per la frazione Vallesina;

3) in provincia di Chieti: Castelfrentano (capoluogo);

4) in provincia di Como: Colico per la frazione Laghetto;

5) in provincia di Cremona: Casalmaggiore (capoluogo);

6) in provincia di Ferrara: Argenta (capoluogo); Ferrara (capoluogo);

7) in provincia di Firenze: Greve per la frazione Strada in Chianti; Pelago per la frazione San Francesco;

8) in provincia di Forlì: Mercato Saraceno;

9) in provincia di Aquila: Scontrone;

10) in provincia di Napoli: Torre Annunziata;

11) in provincia di Pavia: Pavia per il rione Borgo Ticino;

12) in provincia di Perugia: Perugia per la frazione Ponte Felcino; frazione Ponte San Giovanni; frazione Ponte Valleceppi; Spoleto;

13) in provincia di Pescara: Loreto Aprutino (capoluogo); Penne;

14) in provincia di Pisa: Peccioli per la frazione Legoli; Vecchiano per la frazione Malaventre-Migliarino;

15) in provincia di Potenza: Potenza;

16) in provincia di Roma: Roma per la frazione Fiumicino; Olevano Romano;

17) in provincia di Salerno: Sarno;

18) in provincia di Terni: Ferentillo;

19) in provincia di Udine: Sacile;

20) in provincia di Venezia: Cavarzere;

21) in provincia di Verona: Legnago (capoluogo); Vestenanuova.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il Ministro per i lavori pubblici
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'industria e commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, col quale fu costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma;

Decreta:

Il signor Cesare Massini è nominato membro della Sottocommissione per l'industria dell'Italia centrale, con sede in Roma, quale rappresentante dei lavoratori.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1946.

Nomina di un membro della Sottocommissione dell'industria dell'Italia settentrionale.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211, che istituisce, presso il Ministero dell'industria e commercio, la Commissione centrale per l'industria e prevede la istituzione di distinte Sottocommissioni dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 6 giugno 1946, che regola l'ordinamento ed il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni predette;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946 e 19 agosto 1946, con i quali fu costituita la Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano;

Decreta:

Il dott. Ludovico Targetti è nominato membro, quale esperto, della Sottocommissione per l'industria dell'Italia settentrionale, con sede in Milano.

Roma, addì 11 ottobre 1946

Il Ministro: MORANDI

(3102)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale 31 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di Nuoro, di un mutuo di L. 23.135.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3083)

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di La Spezia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 30 agosto 1946, è stata autorizzata l'assunzione, da parte dell'Amministrazione provinciale di La Spezia, di un mutuo di L. 14.773.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(3084)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali dell'8 ottobre 1946:

Nosari Giovanni, notaio residente nel comune di Cedegolo, distretto notarile di Brescia, è traslocato nel comune di Adrara San Martino, distretto notarile di Bergamo;

Sotgiu in Maisto Michelina, notaio residente nel comune di Calangianus, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Copparo, distretto notarile di Ferrara;

Seraschi Domenico, notaio residente nel comune di Bonefro, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone;

Rissetto Giacinto, notaio residente nel comune di Ripabottoni, distretto notarile di Campobasso, è traslocato nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova;

Piatti Franco, notaio residente nel comune di Barbania, distretto notarile di Torino, è traslocato nel comune di Borgo Vercelli, distretto notarile di Novara;

Zotta Domenicantonio, notaio residente nel comune di Tolve, distretto notarile di Potenza, è traslocato nel comune di Pietragalla, stesso distretto;

Adorno Mario, notaio residente nel comune di Mistretta, distretto notarile di Patti, è traslocato nel comune di Floridia, distretto notarile di Siracusa;

Piraino Ernesto, notaio residente nel comune di Caltavuturo, distretto notarile di Termini Imerese, è traslocato nel comune di Ciminna, distretto notarile di Palermo.

(3099)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 2.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 376250, serie 6ª, dell'importo di L. 2300 (duemilatrecento), rilasciata il 5 ottobre 1937 dall'Esattoria comunale di Teramo per il versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al regio decreto 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Ciunci Domenico fu Salvatore e Brandi Angelamaria di Antonio, iscritta all'art. 98 del ruolo fabbricati del comune di Teramo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito a favore di Ciunci Salvatore fu Domenico.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Teramo, l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2349)

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 3.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza numero 396446, serie 8ª, dell'importo di L. 933,35 (novecentotrentatre e 35/100), rilasciata l'11 settembre 1940 dall'Esattoria comunale di Marino per il versamento della 1ª, 2ª, 3ª, e 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, dovuta dalla ditta Consoli Maria fu Gregorio, iscritta all'art. 15 del ruolo fabbricati del detto Comune con l'indicazione che il ritiro dei titoli definitivi di detto prestito sarebbe effettuato dalla stessa Consoli Maria fu Gregorio.

Pertanto ai termini dell'art. 19 del regio decreto 20 novembre 1937, n. 1903 e dell'art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, si fa noto che trascorsi quattro mesi dalla data della 3ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano intervenute opposizioni, questa amministrazione rilascerà alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2350)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 10 ottobre 1946 - N. 211

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	91,25
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,25
Id. 5 % 1935	96,60
Redimibile 3,50 % 1934	82,60
Id. 5 % 1936	96,075
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,50
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,225
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,20
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,15
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,45
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,525
Id. 5 % convertiti 1951	97,10

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	177211	2.170 —	Bartolomeo *Teresa* di Crescenzo, moglie di Miele Giuseppe di Angelo, dom. a Formia (Caserta), vincolata per dote.	Bartolomeo *Francesca Teresa*, ecc., come contro.
Id.	185740	10,50	De Falco *Diodata* fu Antonio, moglie di Masi Vito, dom. a Castelgrande (Potenza), vincolata per dote.	De Falco *Teresa Maria Diodata*, ecc., come contro.
Id.	199925	178,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	376986	350 —	*Rinaldi Felicia* fu Antonio, moglie di D'Anna Angelo, dom. a Nola (Napoli).	*Esposito Maria Felicia* fu Antonio, ecc., come contro.
Id.	380445	122,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	490115	4.025 —	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *di Spada Luigi fu Alessandro e di Rey Amelia fu Agostino maritata Bezzio*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).	Spada Luigina ed Alessandrina di Luigi, minori sotto la patria potestà del padre e prole nascitura *da Bezzio Ida di Agostino, moglie di Spada Luigi e prole nascitura di Rey Amalia fu Agostino maritata Bezzio, tutti quali eredi indivisi di Rey Agostino*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria).
Rend. 5 %	60531	870 —	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, dom. a Udine.	Vuga Giuseppe fu Gio. Batta, *interdetto sotto la tutela della madre Mulloni Maria fu Girolamo ved. Vuga*, dom. a Udine.
Red. 3,50 % (1934)	302925	560 —	Marchiandi Ermelinda fu Carlo, nubile, domic. a Pino Torinese, con usufrutto a Ferrero *Teresa* fu Giovanni, nubile, domic. a Grugliasco (Torino).	Come contro, con usufrutto a Ferrero *Maria Teresa Clotilde*, ecc., come contro.
Rend. 5 % (1935)	105315	230 —	*Maroni* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Giovannina*, dom. a Mede Lomellina (Pavia).	*Maroni Vescovi* Rosa fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Pavesi *Isabella*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	208826	2.590 —	Beato Giuseppina di Aurelio, *nubile*, dom. in Napoli, con usufrutto a Notari Armelinda fu Giuseppe ved. Petrucciani, dom. a Napoli.	Beato Giuseppina di Aurelio, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. in Napoli, con usufrutto come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	829495	350 —	Bonci *Argimiera* fu Costantino, nubile, domic. a Vibonati (Salerno).	Bonci *Argimeira* fu Costantino, ecc., come contro.
Id.	830252	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	342418	630 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	528862	56 —	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Luigi*, dom. in Rivarolo Ligure (Genova), con vincolo dotale.	Rivabella Rosina fu Sebastiano, moglie di Molina *Giuseppe Edoardo Luigi*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	236851	1.400 —	Codini *Luigia* di Angelo, minore sotto la patria potestà del padre, con usufrutto a Bertoncelli Francesca fu Giuseppe, ved. Percio Bernardo.	Codini *Annibala* di Angelo, ecc., come contro.
Id.	47264	70 —	Gentilini Aldo fu Giuseppe, dom. in Brescia, con usufrutto a *Zannicchi* Emilia fu Giovanni, vedova di Gentilini Giuseppe, dom. a Brescia.	Come contro, con usufrutto a *Zanucchi* Emilia, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	406934	1.225 —	Buzzi Carlo Franco fu Gerolamo, dom. a Intra (Novara), con usufrutto a Valgoi *Milly* fu Valentino ved. Buzzi, dom. a Intra.	Come contro, con usufrutto a Valgoi *Ebe Camilla* fu Valentino, ecc., come contro.
Id.	406935	1.225 —	Buzzi Antonio, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	396744	420 —	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Adelina* di Emanuele ved. Rava, dom. a Castelbianco (Savona).	Rava Fernando fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre Taramasso *Albina Adelina*, ecc., come contro.
Id.	81676	175 —	*Litria Rizzo* fu Giovanni, dom. a Vizzini (Catania).	*Rizzo Itria* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	135549	350 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	446794	210 —	Rocchietti *Elisabetta* fu Carlo, nubile, domic. a Torino.	Rocchietti *Carolina Maria Elisabetta*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	171510	1.045 —	Balbiano Luisa di Maurizio, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Nizza Monferrato (Asti), con usufrutto a Negri *Giovanna* fu Pietro ved. Vercelli Pietro, dom. ad Acqui (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Negri *Angela Giovanna Maria*, ecc., come contro.
Id.	176830	1.395 —	De Paola *Vincenza* fu Giuseppe, moglie di Bochicchio Antonio fu Vincenzo, vincolata per dote.	De Paola *Angelica-Maria-Vincenza* fu Giuseppe, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	286790	101.50	Castiglione *Pierino* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Fagnano Olona (Varese).	Castiglione *Vincenzo Pietro*, ecc., come contro.
Id.	393299	2.163 —	Pennati Gaetano fu *Umberto*, dom. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Umberto*, dom. a Monza.	Pennati Gaetano fu *Valdimiro Umberto*, domic. a Monza (Milano), con usufrutto a Maggi Giuseppina fu Giuseppe ved. Pennati *Valdimiro Umberto*, dom. a Monza.
B. T. Nov. 4 % (1943) Serie C	313	Capitale 500 —	Ambrosiani Demetrio, *Elena*, *Olga* e Bice fu Giovanni Edoardo, minori sotto la patria potestà della madre Cimpanelli Pierina fu Demetrio, ved. Ambrosiani.	Ambrosiani Demetrio, *Maddalena*, *Elvira* e Bice fu Giovanni-Edoardo *detto anche Edoardo*, minori ecc., come contro.
Id. Serie G	321	9.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Red. 3,50 % (1934)	482482	903 —	Grosso Monica fu Onorato, moglie di Basso Tito Giovanni fu Paolo Nicolò, vincolata per dote, con usufrutto a Firpo *Dominica* fu Antonio ved. Grosso.	Come contro, con usufrutto a Firpo *Maria Rosa Giovanna* fu Antonio ved. Grosso.
B. T. Nov. 5 % (1941) Serie VI	1447	Capitale 20.000 —	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Cesarina* Buzio.	Marchetti Silvana di Giovanni e della fu *Ernesta* Buzio, *minore sotto la patria potestà del padre*.
B. T. Nov. 4 % (1951) Serie H	367	1.000 —	Ferraro Pietro fu *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Teresa Alessandrina* fu Pietro ved. Ferraro, dom. in Cairo Montenotte (Savona).	Ferraro Pietro fu *Ernesto Giuseppe*, minore sotto la patria potestà della madre Servetto *Alessandrina* fu Pietro, ecc., come contro.
Id. Serie I	314	6.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	196207	87,50	Corti *Filomena* fu Carlo, nubile, dom. a Mede (Pavia).	Corti *Anna Maria Filomena* fu Carlo, ecc. come contro.
Id.	367553	395,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	426945	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	603206	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	839374	1.169 —	Come sopra.	Come sopra.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	242982	689,50	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabriò *Marianna* di Vincenzo, ved. Valmacco, dom. a Grignasco (Novara), con usufrutto a Cabrio *Marianna* di Vincenzo ved. Valmacco.	Valmacco Mario fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro, con usufrutto a Cabrio *Maria Teresa*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	182652	550 —	Malvezzi Luciano di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alessandria, con usufrutto a Laguzzi *Anna Antonia* fu Biagio vedova di Gastaldi Vincenzo Giovanni Battista, dom. in Alessandria.	Come contro, con usufrutto a Laguzzi *Maria Anna Antonia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	768054	840 —	Canali *Giovanni* fu Luigi, dom. a Lecco (Como), con usufrutto a Sambruna Luigi fu Costante.	Canali *Domenico Giovanni*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	72778	689,50	Bovis Ernesta di *Bartolomeo Achille*, moglie di Appiani Giovanni, dom. a Massa, con usufrutto a Bovis Onorina di *Bartolomeo Achille*.	Bovis Ernesta di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto a Bovis Onorina di *Achille*.
Id.	72779	689,50	Bovis Maria Maddalena di *Bartolomeo Achille*, moglie di Brugnoli Alfredo, dom. a Massa, con usufrutto come sopra.	Bovis Maria Maddalena di *Achille*, ecc., come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	211900	315 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	146345	200 —	*Di Manzo* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manzo* Gaetano, dom. a Napoli.	*Di Manso* Rosaria fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Mattera Teresa vedova di *Di Manso*, ecc., come contro.
Red. 3,50 % (1934)	117880	73,50	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca *Innocenzo*, dom. in Sessant (Alessandria).	Pelissero Luigia fu Giuseppe, moglie di Fornaca *Giuseppe Innocenzo*, ecc., come contro.
Rend. 5 %	105202	500 —	Pronzato *Felice* fu Giacomo Luigi, dom. a Genova, con usufrutto a Bottero Maria fu Felice.	Pronzato *Carlo Felice*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 28 settembre 1946

Il direttore generale: CONTI

(2992)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione delle modifiche apportate al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova.

Con decreto Ministeriale 8 ottobre 1946, sono state approvate, a termini del regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, alcune modifiche al testo dello statuto del Consorzio di bonifica Roverbella ed Uniti, con sede in Mantova.

(3070)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Bologna e Castelmaggiore (Bologna)

Con decreto Ministeriale 1° ottobre 1946, la zona di Bologna e Castelmaggiore (Bologna), della estensione di ettari 881 circa, delimitata dai confini sotto indicati, è costituita in zona di ripopolamento e cattura fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50.

Confini:

a nord, strada comunale Ringhiera;
ad-est, strada comunale di Saliceto;
a sud, strada comunale Sant'Anna;
ad ovest, strada provinciale di Galliera.

(3022)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Neviano Arduini-Castione (Parma), della estensione di ettari 650, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3073)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per titoli a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive variazioni;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1137;

Vista la legge 22 dicembre 1939, n. 2006;

Visto il regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361, che detta norme per il personale degli Archivi di Stato;

Visto il regio decreto 20 maggio 1943, n. 417, che modifica l'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1941, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo, registro n. 4 Interno, foglio n. 316, col quale vennero riservati a favore dei richiamati alle armi n. 15 posti di inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato;

Considerato che fino alla data della cessazione dello stato di guerra venne accantonato successivamente un altro posto per il numero complessivo di 16 posti riservati ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 1946 con cui è autorizzato un concorso per coprire la metà dei 16 posti come sopra riservati;

Visto il regio decreto-legge 26 marzo 1946, n. 141, che detta norme per lo svolgimento dei concorsi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per l'ammissione di otto inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato, riservati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Al concorso non possono partecipare le donne.

Possono pertanto partecipare al concorso:

a) coloro che, nel periodo compreso dal 15 aprile al 17 dicembre 1941 si trovavano sotto le armi (art. 1 regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27);

b) coloro che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra non abbiano potuto presentare domanda di ammissione o raggiungere le sedi di esame relativamente al concorso di cui alla lettera *a*);

c) i combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione, i partigiani combattenti ed i reduci dalla prigionia o deportazione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 12 e indirizzate al Ministero dell'interno (Ufficio centrale degli archivi di Stato), dovranno essere presentate alla prefettura della Provincia nella quale risiedono gli aspiranti debitamente documentate, non oltre il termine di 60 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli aspiranti che dimostrino di essere alle armi hanno facoltà di presentare, entro l'accennato termine di 60 giorni, soltanto regolare domanda di ammissione, salvo a produrre i prescritti documenti successivamente e comunque non oltre 15 giorni dopo la scadenza del termine stesso.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare il cognome, il nome, la paternità, il luogo e la data di nascita ed il preciso loro domicilio o recapito, con l'elencazione dei documenti allegati, nonchè la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. I concorrenti potranno tuttavia indicare a quale archivio preferirebbero essere assegnati, per quel conto che di questo desiderio il Ministero crederà di tenere.

Art. 3.

A corredo della domanda, possibilmente dattilografata, dovranno essere prodotti i seguenti documenti debitamente legalizzati:

1) estratto dell'atto di nascita (su carta da bollo da L. 16) da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 35° anno di età, salvo, in quanto applicabili, le disposizioni circa l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ad impieghi, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato e del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435. La eccezione del limite di età per il personale non di ruolo non può essere estesa a favore dei concorrenti di cui alla lettera *a*) e *b*) dell'art. 1;

2) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani appartenenti alle provincie di altri Stati geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) gli aspiranti al concorso dovranno dimostrare di essere in possesso della licenza elementare;

4) certificato di buona condotta morale e civile (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del precedente bando, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

6) certificato generale (su carta da bollo da L. 24), di data non inferiore a più di tre mesi di quella del presente bando, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario, debitamente legalizzato;

7) certificato medico (su carta da bollo da L. 8) di data non inferiore a più di tre mesi da quella del presente bando, rilasciato da un medico provinciale o militare in servizio permanente effettivo, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica;

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare, o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dal successivo art. 15;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, ovvero copia del foglio matricolare su carta da bollo da L. 8.

I candidati che rivestano la qualifica di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 16 sulla prima facciata e da L. 12 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti presenteranno copia dello stato di servizio e del foglio matricolare, annotato delle eventuali benemerenze di guerra.

Detti aspiranti presenteranno inoltre, rispettivamente, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922, la dichiarazione di cui alla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937 per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 177, nonchè la dichiarazione prescritta dalla circolare n. 0035000/I dello S.M.R.E. (Ufficio ordinamento) del 26 maggio 1942, per il godimento dei benefici concessi con regio decreto-legge 8 giugno 1941, n. 868,

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione e mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani dei caduti in guerra, dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69 al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 8 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del Comune di residenza ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale succitato;

9) stato di famiglia (su carta da bollo da L. 8) di data non anteriore a più di tre mesi da quella del presente bando, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

10) i concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3), 8), 10). Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione competente, qualora non facciano parte degli archivi di Stato.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 7) e 8) del presente articolo un certificato (su carta da bollo da L. 8) rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengono (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Soltanto quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, mentre gli altri documenti e la domanda dovranno essere prodotti su carta da bollo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data del bando di concorso.

Gli aspiranti che si trovano nelle condizioni previste dalle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 e che comprovino, con opportuna documentazione, di essersi trovati in dette condizioni, debbono possedere i requisiti necessari sia alla data del bando del concorso originario (7 luglio 1941) che alla data del presente bando, ad eccezione del limite di età. I predetti aspiranti non possono beneficiare del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, che eleva a 35 anni il limite massimo di età.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate dopo il termine di cui all'art. 2.

Anche i documenti debbono essere presentati entro lo stesso termine. L'Amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine perentorio da determinarsi di volta in volta, per la rettifica di documenti ritenuti non regolari.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri, salvo per il titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato abbiano fatto pervenire la sola domanda, purchè producano entro i 15 giorni successivi a detto termine i documenti prescritti.

Art. 6.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale del personale subalterno nell'Amministrazione degli archivi di Stato.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice sarà composta ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 2 gennaio 1942, n. 361.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà compilata in base a criteri obiettivi di valutazione di merito dei titoli presentati dai candidati, da fissarsi, prima dell'inizio dell'esame dei titoli stessi, dalla Commissione giudicatrice del concorso.

Ogni componente della Commissione giudicatrice disporrà per la valutazione dei titoli in parola di 10 punti e, pertanto, la votazione riportata da ciascun candidato sarà espressa in trentesimi.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una votazione non inferiore ai 15 trentesimi.

Art. 9.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, sarà fissata secondo l'ordine dei punti riportati da ciascun candidato.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni in materia.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati, fino alla concorrenza del numero dei posti pei quali fu bandito il concorso, inservienti in prova nell'Amministrazione degli archivi di Stato e conseguiranno la nomina ad inserviente dopo un periodo non inferiore a sei mesi, durante il quale percepiranno un assegno mensile che non può eccedere il dodicesimo dello stipendio iniziale del personale subalterno ai termini del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, l'indennità di carovita e relative quote complementari in quanto sussistano le condizioni all'uopo richieste.

Art. 11.

Il direttore generale dell'Amministrazione civile è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1946

(3068) *p. Il Ministro:* CORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Revoca del decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo B dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 28 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 1200 posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosidette benemerenze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3078)

Revoca del decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo C del personale sussidiario degli Uffici del registro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 200 posti d'alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale sussidiario degli Uffici del registro;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 31 maggio 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 200 posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale sussidiario degli Uffici del registro, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosidette benemerenze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3079)

Revoca del decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito relativa al concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo C del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1940, col quale venne indetto un concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo *C* del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari;

Visto l'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, in conseguenza del quale, il numero dei posti è stato ridotto alla metà;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale venne approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Ritenuta la inopportunità di procedere alla nomina dei vincitori del suddetto concorso, sulla base della graduatoria di cui sopra, atteso che sulla formazione di essa hanno influito preferenze e punteggi, attribuiti per titoli fascisti e demografici;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301;

Decreta:

Art. 1.

E' revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1943, col quale veniva approvata la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso per titoli a 75 posti di alunno d'ordine in prova del gruppo *C* del personale sussidiario delle Conservatorie dei registri immobiliari, bandito con decreto Ministeriale 15 ottobre 1940.

Art. 2.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto alla ricostituzione della Commissione giudicatrice, incaricata di procedere alla compilazione della nuova graduatoria, previa eliminazione dei punteggi preferenziali attribuiti ai candidati forniti di cosidette benemerenze fasciste e demografiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 maggio 1946

(3080) *Il Ministro*: SCOCCIMARRO

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.